

ART. 51

DISCIPLINA DEGLI ALUNNI: mancanze e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, art.1, si individuano di seguito i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

51 Criteri generali

L'Istituto Tecnico per Geometri “Oscar D’Agostino” condivide ed applica, nel campo disciplinare, i criteri generali ai quali è informata la normativa nazionale vigente, e precisamente:

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

51 Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Di seguito sono elencati i comportamenti individuati come *mancanze disciplinari* con riferimento ai doveri degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Infrazioni di grado A

- 1 Ritardi non giustificati nell'ingresso a scuola o nel rientro dalle attività in palestra o dal bagno.
- 2 Arbitrario allontanamento dalla classe o dalla palestra.
- 3 Mancata giustificazione delle assenze, danneggiamento del libretto delle giustificazioni.
- 4 Comportamento irrispettoso e/o prepotente verso i compagni e, in generale, volgare e poco rispettoso del contesto scolastico.
- 5 Disattenzione alla pulizia dei luoghi e personale, mancata applicazione della raccolta differenziata dei rifiuti.
- 6 Uso del cellulare o di altro dispositivo audio-visivo, se non configura infrazione più grave.
- 7 Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.

Le inosservanze sopra elencate (infrazioni di grado A) sono oggetto di **nota disciplinare**; esse devono essere segnalate dai docenti e/o dal personale non docente al Coordinatore di classe, che ha cura di annotarle sul registro di classe. Il raggiungimento di n° 3 note disciplinari comporta per l'alunno il deferimento obbligatorio al colloquio presso lo spazio di ascolto che predispose l'attività di recupero e la convocazione della famiglia. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe stabilisce l'ammonizione e la prestazione di un servizio sociale nell'ambito del territorio o della struttura scolastica.

Infrazioni di grado B

- 1 Atti occasionali di intolleranza, irrisone e/o violenza nei confronti di compagni.
- 2 Atteggiamenti, comportamenti, uso occasionale di espressioni inopportune e/o irrispettose nei confronti del personale docente o non docente.
- 3 Danneggiamenti di lieve entità di parti mobili o immobili appartenenti al patrimonio della scuola.
- 4 Contraffazione del libretto di giustificazione, in riferimento a firma e/o data, se non configura infrazione più grave.
- 5 Allontanamento arbitrario dal plesso scolastico.

Le inosservanze sopra elencate (infrazioni di grado B), segnalate dai docenti e/o dal personale non docente al Coordinatore di classe, comportano automaticamente per l'alunno la sanzione disciplinare dell'**ammonizione**. N° 2 ammonizioni comportano la convocazione delle famiglie, la sospensione di almeno 3 giorni, la prestazione di un servizio sociale nell'ambito del territorio o della struttura scolastica e l'applicazione del 6 in condotta.

Tale sanzione, a cura del Consiglio di Classe, è notificata all'alunno e segnalata per iscritto ai genitori dal Coordinatore.

Nel caso di danni arrecati a persone o a cose, la famiglia dell'alunno, o l'alunno stesso se maggiorenne, è chiamata a risarcire il danno patrimoniale arrecato, fatte salve tutte le ulteriori implicazioni di carattere civile e penale.

Infrazioni di grado C

- 1 Violazione del divieto di fumare all'interno degli ambienti scolastici.
- 2 Utilizzo del telefono cellulare o di altro dispositivo audio-visivo per scopi che comportino palese violazione della altrui dignità e riservatezza e/o dell'immagine della Scuola.

- 3 Atti reiterati di intolleranza, irrisione e/o violenza nei confronti di compagni.
- 4 Atteggiamenti, comportamenti, uso reiterato di espressioni inopportune e/o irrispettose nei confronti di personale docente o non docente.
- 5 Danneggiamento di parti mobili o immobili appartenenti al patrimonio della scuola.
- 6 Ogni altro comportamento che provochi grave pericolo o pregiudizio per la propria ed altrui incolumità o che configuri la fattispecie di reato.

Le violazioni sopra elencate (infrazioni di grado C), segnalate dai docenti e/o dal personale non docente al Coordinatore di classe, comportano, da parte del Coordinatore stesso, la convocazione ad horas del Consiglio di Classe che, in seduta congiunta con il Dirigente Scolastico, ascoltate la relazione del Coordinatore ed acquisite, se ritenuto necessario, le testimonianze degli alunni/docenti/non docenti coinvolti, valuta la gravità del caso e decide preliminarmente se esso rientri nelle proprie competenze (atti che comportino come sanzione massima la sospensione dalle attività scolastiche per un periodo di quindici giorni) o debba essere demandato al Consiglio di Istituto (atti che comportino la sospensione dalle attività scolastiche per un periodo superiore a quindici giorni).

Nel primo caso il Consiglio di Classe commina all'alunno la sanzione della **sospensione dalle attività scolastiche per un periodo da tre a quindici giorni**.

Tale sanzione, a cura del Dirigente Scolastico, è notificata all'alunno e segnalata per iscritto ai genitori, i quali vengono convocati ad un colloquio presso l'Istituto alla presenza del Dirigente scolastico e del Coordinatore di classe.

La sanzione della sospensione è annotata sul registro di classe e comporta l'automatica applicazione del voto **cinque** in condotta nello scrutinio del periodo scolastico di riferimento.

L'applicazione, nel corso dello stesso anno scolastico, di più di una sanzione disciplinare di sospensione, comporta l'automatica **non ammissione alla classe successiva o all'esame finale**.

Nel caso di danni arrecati a persone o a cose, la famiglia dell'alunno, o l'alunno stesso se maggiorenne, è chiamata a risarcire il danno patrimoniale arrecato, fatte salve tutte le ulteriori implicazioni di carattere civile e penale.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Classe riunito con il Dirigente Scolastico ritenga che il caso segnalato abbia carattere di particolare gravità e/o costituisca pericolo per la comunità scolastica e/o configuri fattispecie di reati, e che pertanto sia di competenza del Consiglio d'Istituto, quest'ultimo organo viene convocato ad horas e delibera con opportuna motivazione sulla sanzione da applicare, consistente nella **sospensione dell'alunno dalle attività scolastiche per un periodo superiore a quindici giorni, con possibilità di allontanamento fino al termine delle lezioni, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato**.

Tale sanzione, a cura del Dirigente Scolastico, è notificata all'alunno e segnalata per iscritto ai genitori, i quali vengono convocati ad un colloquio presso l'Istituto alla presenza del Dirigente scolastico e del Coordinatore di classe.

Nel caso di danni arrecati a persone o a cose, la famiglia dell'alunno, o l'alunno stesso se maggiorenne, è chiamata a risarcire il danno patrimoniale arrecato, fatte salve tutte le ulteriori implicazioni di carattere civile e penale.

ART. 52

DISCIPLINA DEGLI ALUNNI: impugnazione delle sanzioni

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235, "Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249", il regime delle impugnazioni delle sanzioni è il seguente:

1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

ORGANO DI GARANZIA

Per le impugnazioni contro le decisioni degli Organi scolastici competenti che infliggono le sanzioni disciplinari è istituito un apposito Organo di Garanzia .

L'Organo di Garanzia, interno alla scuola, è costituito dal **Dirigente Scolastico**, dal **Prof. Domenico Colarusso** (designato dal Collegio dei Docenti), dal genitore Geom. **Paolo Petrone** e dallo studente **Valentino Mangino**.

A tale Organo è ammesso ricorso da parte dei genitori, in merito all'erogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della Scuola.

Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all' Organo di Garanzia interno alla scuola entro quindici (15) giorni dall'erogazione del provvedimento disciplinare (cfr. Statuto studentesco e studenti art. 4 e 5).

L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.

Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

L'organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore, di un gruppo di genitori, o di chiunque vi abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.

L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

QUADRO SINOTTICO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

	Mancanza	Sanzione	Applicazione	Note
INFRAZIONI DI GRADO A	Ritardi non giustificati nell'ingresso a scuola o nel rientro dalle attività in palestra o dal bagno.	Nota disciplinare registrata	Coordinatore, su delega del Consiglio di Classe	N° 3 note disciplinari comportano il deferimento obbligatorio al colloquio presso lo spazio di ascolto che predispone l'attività di recupero e la convocazione della famiglia. In caso di recidiva, ammonizione e prestazione di servizio sociale stabilito dal CdC.
	Arbitrario allontanamento dalla classe o dalla palestra.	Nota disciplinare registrata	Coordinatore, su delega del Consiglio di Classe	
	Mancata giustificazione delle assenze, danneggiamento del libretto delle giustificazioni.	Nota disciplinare registrata	Coordinatore, su delega del Consiglio di Classe	
	Comportamento irrispettoso e/o prepotente verso i compagni e, in generale, volgare e poco rispettoso del contesto scolastico.	Nota disciplinare registrata	Coordinatore, su delega del Consiglio di Classe	
	Disattenzione alla pulizia dei luoghi e personale, mancata applicazione della raccolta differenziata dei rifiuti.	Nota disciplinare registrata	Coordinatore, su delega del Consiglio di Classe	
	Uso del cellulare o di altro dispositivo audio-visivo, se non configura infrazione più grave.	Nota disciplinare registrata	Coordinatore, su delega del Consiglio di Classe	
	Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.	Nota disciplinare registrata	Coordinatore, su delega del Consiglio di Classe	
INFRAZIONI DI GRADO B	Atti occasionali di intolleranza, irrisione e/o violenza nei confronti di compagni.	Ammonizione, convocazione dei genitori, sospensione di almeno 3 gg., attribuzione del 6 in condotta nel periodo	Consiglio di Classe	N° 2 ammonizioni comportano la convocazione delle famiglie, la sospensione di almeno 3 giorni e l'applicazione del 6 in condotta negli scrutini intermedi.
	Atteggiamenti, comportamenti, uso occasionale di espressioni inopportune e/o irrispettose nei confronti del personale docente o non docente.	Ammonizione, convocazione dei genitori, sospensione di almeno 3 gg., attribuzione del 6 in condotta nel periodo	Consiglio di Classe	
	Danneggiamenti di lieve entità di parti mobili o immobili appartenenti al patrimonio della scuola.	Ammonizione, convocazione dei genitori, sospensione di almeno 3 gg., attribuzione del 6 in condotta nel periodo	Consiglio di Classe	
	Contraffazione del libretto di giustificazione, in riferimento a firma e/o data, se non configura infrazione più grave.	Ammonizione, convocazione dei genitori, sospensione di almeno 3 gg., attribuzione del 6 in condotta nel periodo	Consiglio di Classe	
	Allontanamento arbitrario dal plesso scolastico.	Ammonizione, convocazione dei genitori, sospensione di almeno 3 gg., attribuzione del 6 in condotta nel periodo	Consiglio di Classe	
INFRAZIONI DI GRADO C	Violazione del divieto di fumare all'interno degli ambienti scolastici.	Sospensione dalle attività scolastiche da 3 a 15 giorni	Dirigente scolastico e Consiglio di Classe	Una sospensione oltre 15 giorni comporta l'applicazione del 5 in condotta nel periodo scolastico di riferimento. Il secondo provvedimento di sospensione comporta il 5 in condotta nello scrutinio finale. In casi di straordinaria gravità, sospensione immediata per più di 15 gg con possibilità di allontanamento fino al termine delle lezioni, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato
	Utilizzo del telefono cellulare o di altro dispositivo audio-visivo per scopi che comportino palese violazione della altrui dignità e riservatezza e/o dell'immagine della Scuola.	A seconda della gravità: - Sospensione dalle attività scolastiche da 3 a 15 giorni	A seconda della gravità: - Dirigente scolastico e Consiglio di Classe - Consiglio di Istituto - E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno e/o all'Organo di Garanzia Regionale	
	Atti reiterati di intolleranza, irrisione e/o violenza nei confronti di compagni.	- Sospensione oltre 15 giorni		
	Atteggiamenti, comportamenti, uso reiterato di espressioni inopportune e/o irrispettose nei confronti di personale docente o non docente.	- Applicazione del 5 in condotta		
	Danneggiamento di parti mobili o immobili appartenenti al patrimonio della scuola.	- Allontanamento fino al termine delle lezioni		
	Ogni altro comportamento che provochi grave pericolo o pregiudizio per la propria ed altrui incolumità o che configuri la fattispecie di reato.	- Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato - Inoltre: risarcimento di eventuali danni		